



Documento finale Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale del SIULP, riunito presso l'hotel Saint Martin in Roma, il 26 e 27 ottobre 2021,

APPROVA

la relazione introduttiva e le conclusioni del Segretario Generale,

ESPRIME

Grande soddisfazione per gli esiti del Convegno organizzato dal SIULP sul tema "Sicurezza in Sicurezza", per l'alto profilo dei relatori, l'ampia partecipazione e l'elevata eco registrata sui mezzi di comunicazione che ne fanno una significativa pietra miliare per avviare un serio e costruttivo confronto, con l'Amministrazione e la parte politica, finalizzato a favorire la revisione dell'attuale disciplina della causa di servizio e il conseguente riconoscimento delle malattie professionali. Il tutto anche nell'ottica di una valorizzazione del Servizio Sanitario interno atteso la richiesta del SIULP di modificare la sua mission da prevalente attività medico legale ad un profilo di medicina preventiva che metta al centro del proprio agire la tutela della salute della persona in un'ottica di "nuova cultura sanitaria".

DA ATTO

Alla Ministra dell'Interno, rispetto agli episodi di violenza che si sono registrati nella capitale, con valenza eversiva, di aver ribadito e difeso il principio della terzietà della funzione di Polizia, e con essa la dignità professionale e istituzionale dei Poliziotti, ritenendo che la sola evocazione di una polizia che si presti alla "strategia della tensione" è non solo un'offesa alle donne e agli uomini in uniforme, che quotidianamente si sacrificano in ogni angolo della nazione per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, ma è soprattutto un danno per l'intero Paese e un attentato alla nostra democrazia.

RICONOSCE

il suo concreto impegno e la sensibilità dimostrata riguardo alle rivendicazioni del SIULP, con riferimento soprattutto al reperimento delle risorse necessarie per la perequazione oggi esistente rispetto al mondo militare in materia previdenziale e di tutela sanitaria, che può trovare soluzione con il pacchetto specificità e i suoi contenuti.

ESPRIME

Preoccupazione in relazione ai possibili esiti dell'azione del Governo rispetto ai contenuti della emananda legge di bilancio, ove non vengano rimosse le gravissime e pesanti sperequazioni tra militari e forze di polizia a ordinamento civile e vigili del fuoco.

In tal senso, da mandato alla Segreteria Nazionale, in vista della presentazione della DDL di Bilancio alle Camere, di intraprendere un'azione incisiva e determinata di protesta, finanche la manifestazione generale, come preannunciata alla Ministra nel corso del convegno, nell'ipotesi in cui non siano previsti specifici appostamenti di bilancio finalizzati ad eliminare le gravissime e pesanti sperequazioni in tema pensionistico e previdenziale che, oggi, hanno diviso, di fatto, nettamente il Comparto Sicurezza da quello della Difesa.

RITIENE

in proposito, necessariamente pregiudiziale, rispetto alla stessa gestione della fase contrattuale, la definizione del richiamato pacchetto specificità all'interno del quale, la questione della perequazione dei trattamenti rispetto alle forze armate e alle forze di polizia a status militare, deve trovare soluzione senza ulteriori ritardi. A partire dall'applicazione dell'articolo 54 alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, così come la previsione di una previdenza dedicata che colmi il gap determinato dal mancato decollo di quella integrativa che, a nome vigenti, non potrà mai essere applicata agli appartenenti al Comparto senza pesantissime penalizzazioni economiche. Parimenti va adeguata, con apposita norma che finanzia gli strumenti necessari, la tutela legale che copra anche la sfera relativa alle richieste di risarcimento danni che da sempre vengono avanzate nei confronti dei poliziotti, molto spesso anche in funzione di mera strategia

difensiva nei processi a carico di responsabili di violenze e disordini, nonché per superare la “ghigliottina” del parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato la quale, oltre ad entrare anche nel merito circa la sussistenza dei requisiti per riconoscere la tutela, è anche in palese conflitto di interesse considerato che anch’essa, se scelta, opera dietro pagamento di relativa parcella.

DA MANDATO

Alla Segreteria nazionale di Valutare e vagliare tutte le opportune e necessarie iniziative utili al perseguimento degli obiettivi dell’Organizzazione ritenendo che l’attuale congiuntura contrattuale, poiché opera anche sugli aspetti normativi, deve considerarsi centrale e strategica per le effettive e improcrastinabili tutele di cui i poliziotti necessitano. In tale ambito raccomanda che l’impianto economico sia finalizzato alla valorizzazione delle qualifiche di base e di tutti quelli che, essendo arrivati al culmine del proprio ruolo, potrebbero essere oggetto di una stagnazione retributiva.

CHIEDE

attesa l’esigenza di garantire all’Organizzazione una guida sicura e autorevole per affrontare le sfide altamente impegnative previste per l’immediato futuro, come emerso in modo espresso e unanime nel dibattito interno, al Segretario Generale Felice Romano di rappresentare ancora al massimo livello l’organizzazione anche per il prossimo mandato.

PRENDE ATTO

Della disponibilità ad essere ancora funzionale alle esigenze dell’Organizzazione auspicando di dare avvio a tale percorso, nel rispetto della volontà degli organismi statutari e dei suoi deliberati, anche attraverso un’accelerazione della naturale fase congressuale.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’

Rinnovo Contrattuale – Esito incontro del 28 ottobre 2021



Nel pomeriggio del 28 ottobre si è tenuto il previsto incontro, a Palazzo Vidoni, tra la delegazione della parte pubblica e i sindacati del Comparto Sicurezza per continuare a discutere la bozza riguardante alcuni aspetti della parte accessoria tra i quali il trattamento di missione, l’indennità di compensazione, l’indennità di rischio di cui alla tabella a del dpr 146 del 1975, l’indennità di impiego operativo di aeronavigazione, di volo, di imbarco e relative indennità supplementari, l’indennità nocs, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’indennità mensile artificieri, l’indennità di soccorso alpino.

Nel merito delle proposte presentate, nel dare atto alla parte pubblica, ancora una volta, di aver accolto alcune specifiche richieste del Siulp, è stato chiesto di individuare i costi derivati dalla previsione delle singole voci.

Continuando nella disamina della bozza presentata, il Siulp ha enucleato la necessità di rivedere i singoli aumenti, partendo dalla necessità di valorizzare le specificità e il disagio dell’impiego. La richiesta è stata effettuata per poter compiutamente analizzare i costi e gli eventuali residui anche in relazione agli oneri connessi. Nel corso del momento concertativo iniziale è stato ribadito, ancora una volta, l’aumento economico significativo della singola ora di straordinario, riprendendo lo studio della fattibilità del raddoppio economico della singola ora, individuando le risorse attraverso il principio dell’autoalimentazione riducendo, ovvero, in proporzione all’aumento stabilito il monte ore dell’Amministrazione.

Pertanto è stato reclamato, come in passato, che l’articolato sia comunque integrato nella direzione di esplicitare in modo ancora più chiaro la responsabilità delle Amministrazioni nella gestione dello straordinario con la concreta possibilità del diritto di accesso alla verifica.

Per il Siulp la vera mission di questo contratto è proprio la parte normativa, analizzate le risorse appostate dalla parte politica per il rinnovo economico ed è stato ribadito, ancora una volta, che il metodo attuato non può non prevedere l’invio delle tabelle relative ai costi delle singole voci. Nel corso della disamina è stato rilevato che il pacchetto presentato ha una previsione di costo di circa 26 milioni di euro.

Per poter giungere alla fase finale del contratto esiste la necessità che il pacchetto sindacale, quello normativo e quello economico debbano essere trasfusi in un articolato organico.

Grazie all’incessante opera del Siulp, è stato previsto dal ddl di bilancio per il personale del comparto sicurezza e difesa l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale. L’operazione dovrebbe essere attuata attraverso misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo; integrative delle forme pensionistiche complementari per il personale immesso nei ruoli a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Tuttavia, in attesa della effettiva nuova formulazione della parte accessoria con riferimento anche agli oneri riflessi e derivati, è stato chiesto di analizzare la possibilità sia di prevedere la voce relativa allo smart working sia di analizzare la rivalutazione dell'assegno di valorizzazione delle qualifiche apicali in virtù della stagnazione subita.

L'analisi delle voci presentate è collegata alla valutazione dei servizi effettuati nel 2018, in virtù della metodica applicata di far riferimento all'ultimo anno del precedente contratto.

È prevista la calendarizzazione di un nuovo incontro che verterà sull'iniziale discussione del pacchetto riguardante sia le voci accessorie sia l'aggiornamento e la verifica degli istituti esistenti nonché disamina della parte normativa e sindacale.

Anche i danni da vaccinazione anti Covid sono risarciti dallo Stato

Di seguito la nota di risposta alla lettera inviata al Dott. Fabrizio Ciprani, Direttore Centrale di Sanità, lo scorso 13 ottobre:

La vaccinazione, o meglio l'atto vaccinale, è di fatto un intervento sanitario rivolto al singolo individuo, ma di innegabile efficacia di sanità pubblica, ed in quanto atto medico non è esente da possibili reazioni o eventi avversi.

L'AIFA definisce una reazione avversa come "una risposta nociva e non intenzionale a un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa. Per distinguere, quindi, se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa, dobbiamo valutare se è possibile risalire a una causa legata al prodotto medicinale. Non è sufficiente che l'evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione o dall'assunzione del farmaco". Situazione che non deve essere confusa con l'evento avverso (o sospetta reazione avversa), definita come "un qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall'assunzione del farmaco o dall'aver ricevuto la vaccinazione"

Sulla legge 210/1992, recante: "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", che ha previsto l'indennizzo nei confronti dei soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, la Corte Costituzionale si è diversamente espressa nella sentenza 27/98, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2, comma 2, laddove non preveda che l'indennizzo spetti anche a soggetti danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate o incentivate.

Nello specifico, la vaccinazione anti-Covid-19 rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate, per cui la scelta di aderirvi, anche nell'interesse collettivo, comporterebbe ugualmente il diritto all'indennizzo.

Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono, infatti, che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (Corte Cost. 107/2012 e 268/2017).

In conformità all'orientamento dei giudici costituzionalisti sono anche le sentenze n. 24959 del 23.10.2017, n. 19699 del 25.07.2018 e n.8788 del 29.03.2019 della Cassazione Civile.

Lo Stato ha inoltre previsto ulteriori benefici con la legge n. 229 del 2005, recante: "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie".

I rimedi amministrativi contro i dinieghi alle richieste di accesso

Quando si esercita il diritto di accesso rispetto ad un atto o documento amministrativo e viene frapposto un diniego è possibile, prima di agire in via giurisdizionale, esperire dei rimedi amministrativi.

Al riguardo, sussiste la possibilità di ricorrere al difensore civico o alla Commissione per l'Accesso. Entrambi si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Il ricorso al difensore Civico è possibile solo nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: Qualora il difensore civico non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il ricorso alla speciale Commissione per l'accesso è previsto nei confronti degli atti di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni.

La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.

Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni

statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultra regionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto del contraddittorio, attraverso la notifica del ricorso ai controinteressati all'accesso; le sedute della Commissione non sono pubbliche; le parti possono adire la Commissione anche personalmente senza necessità dell'assistenza del difensore.

La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, chiede all'Amministrazione soccombente di riesaminare il provvedimento di diniego e di concedere l'accesso ai documenti richiesti. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le determinazioni che le competono in materia di ricorsi, vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Annualmente la Commissione redige una relazione sullo stato della trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. L'organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.

In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa la complementarietà tra il diritto di accesso ed il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto il parere alla Commissione.

Al via la procedura per le modifiche alla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alle modifiche del Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare le modifiche sono principalmente finalizzate a incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro sia il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

Snodo centrale delle nuove norme è l'ampliamento delle competenze ispettive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro, così da consentire un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale, sul rispetto della relativa disciplina. Si va dall'accentramento in capo all'INL del coordinamento dell'attività di

vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007. Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia di prevenzione - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL. - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico - è prevista l'assunzione di 1.024 unità - e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Previsto anche l'aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Congedo biennale per assistenza a disabili e tipologie dello stesso

Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sul congedo biennale per assistenza a disabili. In particolare chiede se detto istituto può essere utilizzato dal disabile stesso.

Al riguardo occorre operare una distinzione fondamentale tra due tipologie di congedo.

La prima tipologia consiste nel permesso biennale previsto dall'articolo 42 comma 5 e seguenti del dlgs 151/2001, che può essere utilizzato solo dal caregiver, ovvero dal parente che fornisce assistenza al disabile. Non è dunque prevista la possibilità che il lavoratore portatore di handicap chieda questo tipo di congedo per se stesso.

La normativa richiamata riserva la possibilità di avvalersi dell'istituto:

- al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- al padre o la madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- a uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.

La durata complessiva non può superare i due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del Caregiver e la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire di alcuno dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

Per quel che concerne il trattamento economico, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore disabile può, invece, chiedere per se stesso e usufruire dell'ulteriore tipologia di congedo biennale, prevista dall'articolo 4 comma 2 della legge 53/2000, in base al quale "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Detto congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria".

Discrasie economiche e normative per i Funzionari Dirigenti del 101^a e 102^a Corso

Di seguito la nota di risposta alla lettera inviata al Sig. Capo della Polizia, Pref. Lamberto Giannini, in data 25 febbraio u.s.:



Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, da notizie assunte dal competente ufficio dipartimentale, ha comunicato che l'aggiornamento stipendiale in favore dei funzionari del 1020 corso di formazione per commissari, che hanno conseguito la

nomina a vice questore aggiunto con decorrenza 10 gennaio 2020, è stato effettuato con la mensilità di aprile 2021.

Riguardo alle indennità accessorie percepite dai funzionari del 1010 corso di formazione per commissari, è stato fatto presente che i conguagli di tariffa per promozione del compenso per lavoro straordinario, saranno oggetto di prossime lavorazioni informatiche.

Accertamenti di handicap solo sulla base dei documenti sanitari

Le commissioni mediche pubbliche, preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza, sia di revisione anche solo sugli atti a disposizione, senza cioè la necessità di visita medica con l'interessato.

L'Inps, con messaggio 3315/202, ha dato alcune indicazioni e rilasciato la relativa procedura in merito alla novità introdotta dall'articolo 29-ter della legge 120/2020 il cui scopo è soprattutto quello di agevolare l'accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi, per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagiata nonché per snellire le situazioni in presenza nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

Ricordiamo che le commissioni mediche hanno il compito decidere le domande di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità. La facoltà introdotta dalla legge è esercitabile dal diretto interessato in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva della condizione fisica della persona con handicap. La commissione medica dell'Inps, qualora valuti la documentazione sanitaria non sufficiente per una valutazione obiettiva, disporrà la convocazione dell'interessato per una visita diretta.

La nuova regola ha portato l'Inps a rilasciare il nuovo servizio, denominato "allegazione documentazione sanitaria invalidità civile", che consente ai cittadini di inoltrare online all'istituto previdenziale la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato Pdf e di dimensione massima di 2 Mb per documento.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 43/2021 del 29 Ottobre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123